

R.G. SOVRAINDEBITAMENTO N. 6/2021

GRECO RAFFAELE

**TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE**

Decreto di omologa dell'accordo ex art. 12 *bis* L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 9 luglio 2021;

letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata in data 20 maggio 2021 da GRECO Raffaele, nato a Vittoria (RG) il 25 settembre 1959, C.F. GRGRFL59P25M088C, residente in Palermo, Via Bione Cesare n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Volpe, nonché la Relazione ex art. 9 L. 3/2012 del professionista nominato ai sensi dell'art. 15 della citata legge - avv. Giuseppe Di Liberto;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 9, 6 comma 2. lettera a), 7, 8 e 10 L. n. 3/2012, il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 10 comma 3. L. cit., del 24 maggio 2021;

rilevato che la proposta, a fronte di un monte debitorio di € 214.924,60, al quale dovranno aggiungersi i costi della presente procedura pari ad € 11.763,86 (di cui € 7.674,08 a titolo di compenso per il professionista incaricato con funzioni di O.C.C. ed € 4.089,78 a titolo di compenso per il legale del proponente avv. Ettore Volpe), per un debito complessivo di € 226.688,46, prevede il pagamento in anni 6 e mesi 9 ((ad eccezione degli oneri in prededuzione quali compenso OCC da pagare in 5 rate e spese per assistenza legale da pagare in 3 rate), l'estinzione di tutti i creditori prelatizi e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione;

considerato che nell'accordo di ristrutturazione formulato dal sig. Greco, il debito originario, pari ad € 214.924,60, viene falciato per € 82.605,52 e dunque l'indebitamento sarà pari a € 132.319,08 (cfr. al riguardo, la Tabella n. 5 di cui alla Relazione dell'O.C.C., con la specificazione analitica delle singole percentuali di soddisfo dei singoli creditori);

rilevato che, in data 26/27.05.2021 l'avv. Di Liberto n.q. ha provveduto a comunicare a tutti i creditori la proposta di accordo, la relazione particolareggiata ed il decreto del 24 maggio u.s.;



rilevato che, a seguito della trasmissione a tutti i creditori della proposta di accordo, unitamente alla richiesta di voto, hanno fatto pervenire precisazione di credito: IBL Banca, Riscossione Sicilia ed il Condominio di via Bione;

considerato, in particolare, che IBL Banca ha comunicato che il suo credito ammonta ad € 43.050,00 per la cessione e ad € 30.000,00 per il finanziamento; il Condominio di Via Bione ha precisato che, al 30.06.2021, il suo credito ammonta ad € 2.111,12 ed, infine, Riscossione Sicilia ha ribadito il credito di € 5,11 di cui alla proposta, riferendo tuttavia che vi è in corso di notifica altra cartella per € 812,12;

visto, pertanto, il dettaglio della situazione debitoria del proponente aggiornato all'esito dei riscontri ricevuti dai creditori (cfr. prospetto aggiornato dei crediti di cui alla Relazione sui voti depositato dall'O.C.C. il 6 luglio 2021);

considerato che, entro il termine concesso, sono formalmente pervenute le seguenti manifestazioni di voto da parte dei creditori: il 31.05.2021 ha espresso il suo dissenso motivato alla proposta IBL Banca; il Condominio di via C. Bione ha espresso invece il suo parere favorevole alla proposta inviando apposita delibera;

rilevato, inoltre, che entro il termine assegnato, non sono pervenute altre espressioni di voto e che, pertanto, si presume la volontà adesiva alla proposta dei restanti creditori;

considerato, conclusivamente, che - tenuto conto del complessivo ammontare dei crediti ammessi al voto, pari ad € 226.428,84 - i voti favorevoli raccolti anche col sistema del silenzio ammontano ad € 152.561,61, per cui la proposta è stata approvata dal 67,36% del ceto creditorio e che, pertanto, è stata superata la soglia minima del 60% prevista dall'art. 11 comma 2 L. n. 3/2012;

considerato che non risulta il compimento di atti in frode;

ritenuto, pertanto, che la proposta di accordo può essere omologata e che vanno demandate al Professionista nominato, avv. Giuseppe Di Liberto, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento;

P.Q.M.

omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da DI GRECO Raffaele, nato a Vittoria (RG) il 25 settembre 1959;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv. Giuseppe Di Liberto, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura dell'OCC;

dà atto che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità ex art. 10 comma 2 L. n. 3/2012, con



conseguente inibizione alla prosecuzione delle eventuali procedure esecutive pendenti, e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista avv. Giuseppe Di Liberto.

Palermo, 31 luglio 2021

Il Giudice delegato

Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

